



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 18 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 474300/1

Ordinanza

Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- "l'emergenza" è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- che con l'articolo 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 dispone che le misure adottate con il medesimo DPCM hanno efficacia fino al 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure di contenimento e, in particolare, che l'articolo 1, punto 6) dispone espressamente che: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 73 del decreto legge n. 18 del 2020 introduce semplificazioni in materia di organi collegiali, prevedendo, in particolare, che i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità;
- l'articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020 individua misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
- l'articolo 103 del medesimo decreto legge reca misure relative alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, individuando il 23 febbraio quale data da cui decorre il periodo di sospensione.

RITENUTO quindi che la frequentazione degli uffici non consenta il rispetto della misura precauzionale sopra richiamata, rappresentando un fattore di rischio dal punto di vista sanitario e limitando l'efficacia delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID -19;

CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

CONSIDERATO che le stesse restrizioni riguardano i dipendenti della pubblica amministrazione, ma anche gli utenti della amministrazione;

CONSIDERATO quanto disposto in prima attuazione delle predette disposizioni dal Dirigente del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, da ultimo con nota 12 marzo 2020, prot. n. 166539 che ha individuato le misure volte a garantire la prosecuzione delle sole attività ritenute indispensabili;

CONSIDERATO che potrebbe pertanto essere difficile garantire in modo assoluto l'osservanza dei termini da parte delle amministrazioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa ordinaria in tutti i settori di competenza, tenuto conto della necessità di ridurre al minimo il rischio di contagio e di concentrarsi sulle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, e che la medesima considerazione vale per il rispetto di termini e di scadenze per adempiere ad oneri amministrativi e/o obblighi informativi da parte degli utenti e in termini generali degli interlocutori della pubblica amministrazione;

RITENUTO necessario temperare l'obiettivo della tutela della salute, come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, con i principi di buon andamento dell'Amministrazione e con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata, dettando le disposizioni temporanee e necessarie che si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con la pandemia di COVID-19.

Tutto ciò premesso,

Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e termini connessi

In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e di scadenze per adempimenti e per obblighi informativi, disciplinati dalla normativa provinciale, compresi quelli volti al rilascio di provvedimenti previsti dalla normativa in materia ambientale. Tali disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti alla data di pubblicazione di questa anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale vigente, fatto salvo quanto previsto dal disegno di legge n. 50 del 2020 in relazione al procedimento di accreditamento e di autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie e in relazione all'assegno unico provinciale.

Le medesime disposizioni si applicano con riferimento ai procedimenti o adempimenti disciplinati dalla normativa statale e rientranti nella titolarità della Provincia, dei propri enti strumentali e degli enti locali siti nel territorio provinciale, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione, fatta eccezione per le funzioni attribuite in delega alla Provincia autonoma di Trento.

Le misure disposte da questo provvedimento si applicano anche quando il titolare del procedimento è un ente diverso dalla Provincia.

Ai procedimenti e ai termini connessi non rientranti nell'ambito applicativo di queste lettere, si applica quanto disposto dal decreto legge n. 18 del 2020 in relazione alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Queste disposizioni non si applicano alle procedure volte alla stipulazione di contratti pubblici, con riferimento alle quali continua ad applicarsi quanto previsto dal punto 4 dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12 marzo 2020.

1. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

- a) la sospensione dei termini massimi, anche perentori, di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020);
- b) la proroga dei termini previsti per la presentazione di documentazione connessa a procedimenti già in corso alla data di approvazione del presente provvedimento, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020);
- c) il differimento, al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020), della data entro la quale possono essere presentate nuove domande o istanze comunque denominate per l'attivazione di procedimenti amministrativi, quando il termine perentorio di presentazione cade durante il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020

emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità;

- d) la sospensione dei termini per adempiere ad oneri amministrativi e/o obblighi informativi o per la conclusione delle attività oggetto di finanziamento, posti a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020);
- e) l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti anche con riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti d'ufficio e ai termini comunque stabiliti dall'amministrazione per acquisire documenti, dati od informazioni necessari all'avvio degli stessi;
- f) il differimento dei termini per l'avvio dei procedimenti d'ufficio dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020), qualora ai fini dell'avvio del procedimento siano necessari accertamenti, valutazioni od acquisizioni di documenti, dati od informazioni per i quali sia stata applicata la sospensione o la proroga dei termini ai sensi del precedente punto;
- g) la proroga o differimento, dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020) dei termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Le disposizioni previste dal punto 1. non si applicano con riferimento ai procedimenti volti all'assegnazione di agevolazioni o benefici economici, comunque denominati, diretti a imprese e ai procedimenti a questi connessi, quali, per esempio, i procedimenti di revoca.

2. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

la sospensione dei termini per la rendicontazione delle spese per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020).

3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE O SANITARIO

con riferimento alla gestione di procedimenti afferenti l'ambito socio-assistenziale o sanitario o connessi alla presentazione della dichiarazione ICEF, come specificamente individuati con proprio provvedimento dai dirigenti competenti, e tenuto conto della obbligata rimodulazione delle attività e delle modalità di interazione con il pubblico disposta da parte di caf, patronati, sportelli periferici e di altri soggetti eventualmente coinvolti per le attività di supporto all'utenza imposta dall'emergenza, si dispone:

- a) per i procedimenti a istanza di parte in cui si prevede un termine, anche perentorio, di presentazione, la sospensione dei termini di scadenza per la presentazione dell'istanza e la contestuale sospensione dei termini di pagamento di eventuali importi dovuti all'amministrazione provinciale connessi alle medesime per il periodo decorrente dal 23

febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020);

- b) la prosecuzione della raccolta delle domande per i procedimenti a istanza di parte in cui non è specificato un termine di presentazione e per i quali la presentazione dell'istanza determina la decorrenza del diritto alla relativa provvidenza, compatibilmente con l'effettiva operatività assicurata dai succitati sportelli sia pubblici che privati di supporto all'utenza, anche con modalità alternative (es. mediante strumenti informatici) a quelle tradizionali ordinariamente previste.

4. TERMINI DI PAGAMENTO

il dirigente competente può, con proprio provvedimento, considerate le specifiche condizioni di operatività della struttura e le modalità di pagamento per cittadini e imprese definite dalla disciplina di riferimento, prorogare il termine di versamento di importi dovuti all'amministrazione, anche a titolo di corrispettivo, tariffa o sanzione pecuniaria amministrativa, fermo restando che le somme dovute all'amministrazione per l'anno 2020 dovranno essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno.

Questa disposizione non si applica con riferimento al pagamento dei tributi, se non diversamente previsto con legge provinciale o statale, né al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla normativa statale.

5. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO

Per le domande comunque pervenute alle strutture provinciali dal 23 febbraio 2020 e fino all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 3 aprile 2020), i termini del procedimento decorrono dalla data in cui la domanda è pervenuta, ferma restando la contestuale sospensione degli stessi secondo quanto previsto dalla lettera a) del punto 1.

Per tutte le realtà produttive dislocate sul territorio provinciale, contemplate o meno dai decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 citati in premessa, per le quali la modalità ordinaria di comunicazione della chiusura temporanea dell'attività avviene attraverso l'utilizzo della piattaforma SUAP - Sportello Unico telematico per le attività produttive, tenuto conto della situazione di profonda incertezza e delle impellenti esigenze di snellimento e semplificazione, si propone, in accordo con il Consorzio dei comuni trentini, la deroga a tale modalità che è sostituita con la semplice comunicazione delle informazioni essenziali mediante posta elettronica certificata (PEC) al Comune competente.

Tale deroga vale per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 23 aprile 2020).

6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

la sospensione dei termini previsti dagli articoli 36, commi 2 e 3, 37, commi 5 e 8, e articolo 39, comma 3, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità, allo

scopo di evitare l'estinzione dei procedimenti riguardanti l'approvazione del piano regolatore generale e delle relative varianti.

Tutti i provvedimenti di carattere generale volti a dare attuazione alle previsioni di questo provvedimento, adottati dai dirigenti competenti o dagli enti titolari del procedimento diversi dalla Provincia autonoma di Trento sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sui siti istituzionali dell'ente che adotta il provvedimento.

Questa ordinanza non impedisce comunque all'amministrazione procedente di definire i provvedimenti di competenza anche durante il periodo di sospensione o di proroga, nel rispetto delle garanzie poste a tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento.

B) Disposizioni relative allo svolgimento delle sedute degli organi degli enti locali con modalità di videoconferenza

Per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19, le sedute degli organi collegiali degli enti locali del territorio provinciale possono svolgersi in videoconferenza o con modalità analoghe, anche quando tale possibilità non è regolamentata dagli enti medesimi. E' in ogni caso necessario assicurare l'identificazione dei partecipanti, la pubblicità e la regolarità dello svolgimento delle sedute, anche con riferimento all'assistenza del segretario comunale.

C) Disposizioni relative alla prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione provinciale

1. In ragione delle limitazioni nell'utilizzo del buono pasto dovuta alla chiusura degli esercizi pubblici, per i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa in sede ordinaria, senza ricorrere a modalità di lavoro a distanza, i buoni pasto possono essere utilizzati secondo modalità e indicazioni del Servizio per il personale della Provincia autonoma di Trento.
2. Con disposizione del Dirigente generale competente in materia di organizzazione e personale, può essere disposta la chiusura di sedi o di uffici della Provincia autonoma di Trento che in ragione dell'emergenza non sono più interessati dallo svolgimento di attività lavorative.
3. Con disposizione del Dirigente generale competente in materia di organizzazione e personale, sentiti i dirigenti responsabili dei diversi settori dell'amministrazione provinciale, può essere individuato personale che, in ragione dell'attività lavorativa prestata, non è tenuto a svolgere la propria attività. Le medesime disposizioni individuano le misure applicabili a detto personale. Con le medesime modalità può provvedere il Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura con riferimento al personale della scuola.
4. i dirigenti competenti possono consentire lo svolgimento di attività a distanza dalla propria abitazione, anche in assenza di strumentazione informatica o di connessione telematica (ad esempio, studio di pratiche, approfondimenti normativo giurisprudenziali, redazioni di atti, relazioni ecc.) a condizione che il risultato sia comunque documentabile. Resta fermo quanto stabilito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari per tutto il proprio personale.

Le disposizioni recate dai numeri 1, 2, 3 e 4 cessano di trovare applicazione alla data individuata con provvedimento del Dirigente generale competente in materia di organizzazione e personale e, con riferimento al personale della scuola, dal Dirigente generale del Dipartimento Istruzione e cultura.

Disposizioni analoghe a quelle previste dalla lettera B possono essere introdotte dagli enti locali del territorio provinciale, anche in riferimento ai propri enti strumentali, e dagli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -
